



COMUNE DI ARCEVIA
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE**

**Approvato con atto
C.C. n°58 del 12.12.2001**

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Con il presente regolamento si stabiliscono norme per la regolamentazione del deflusso delle acque di scolo, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, per la distruzione delle piante e degli animali pericolosi all'agricoltura ecc., per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola, per la salvaguardia dell'ambiente ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale. Sono considerate tali le aree destinate ad usi agricoli dal piano regolatore generale del Comune.

ARTICOLO 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di polizia locale fa capo all'Ufficio dei Vigili Urbani del Comune. Tale servizio è alle dirette dipendenze del Sindaco o di un Assessore da questo delegato, ed è svolto dagli agenti comunali (Vigili Comunali e Guardie Campestri) preposti a tale attività, nonché dagli altri ufficiali e agenti che hanno specifica competenza in materia.

I predetti ufficiali ed agenti dovranno operare nel rispetto del regolamento, nonché delle altre leggi speciali nazionali e regionali vigenti in materia.

TITOLO I

ACQUE

ARTICOLO 4

Deflusso delle acque

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, nei fossi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pie-traie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possano tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietati le derivazioni abusive, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e il bruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei fossi e nei torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Inoltre i proprietari di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione dei fossi di guardia parallelamente alla strada onde evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse.

I fossi devono essere sufficientemente dimensionati per larghezza e profondità, per raccogliere e canalizzare le acque dei terreni nel tombino stradale più vicino anche quando si verificano eventi meteorologici particolari, e devono essere mantenuti agibili e funzionali tutto l'anno.

I fossi devono essere realizzati di norma secondo le abituali consuetudini e idonee metodologie agricole del luogo, ed in ogni caso mai costruiti a distanza inferiore di ml. 2,00 (due) dal ciglio stradale e dalla sommità della scarpata lato monte della strada (vedere schema allegato "A").

È fatto assoluto divieto di costruire e scaricare i predetti fossi, anche se di confine tra proprietà, ortogonalmente alla strada e nella cunetta stradale.

ARTICOLO 5

Materie nocive e sostanze inquinanti

È vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

TITOLO II
STRADE COMUNALI E VICINALI (CONSORZIATE
E NON CONSORZIATE) FOSSI E CANALI

ARTICOLO 6

Scarico nei fossi

È vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente comprovati, e salvo regolare concessione dell'autorità competente.

ARTICOLO 7

Diramazione e accessi

Non possono essere stabiliti, nuovi accessi o nuove diramazioni delle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza dell'autorità competente.

ARTICOLO 8

Precauzioni da osservare nel transito sulle strade Comunali
e Vicinali (consorziate e non)

Sulle strade asfaltate o inghiaiate è vietato:

- a) il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico di materiale o attrezzi.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombero ed alla pulizia.

Qualora il transito su determinate strade si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Sindaco di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di impedirvi il transito in senso unico, e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti. Quando fa uso di tale facoltà il Sindaco fa apporre a cura dell'Ufficio Tecnico comunale i prescritti segnali.

ARTICOLO 9

Occupazione di strade comunali e vicinali

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali, ivi compresi gli accessi e pertinenze.

Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

ARTICOLO 10

Manutenzione di strade vicinali

Le strade vicinali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

ARTICOLO 11

Attraversamento di strade con condutture d'acqua

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le disposizioni del regolamento edilizio comunale e le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico del Comune.

ARTICOLO 12

Spurgo di fossi e di canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente alla spurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

ARTICOLO 13

Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade

I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

ARTICOLO 14

Regolazione degli alberi e siepi lungo le strade

Per il piantamento degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente codice della strada.

In particolare, i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di intervento sostitutivo del Comune conseguente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'apposito regolamento, si procederà al recupero delle spese.

ARTICOLO 15

Aratura dei terreni lungo le strade pubbliche

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo della strada ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna (o cavezzagna) della larghezza minima di un metro (vedere schema allegato "A") per la salvaguardia delle strade, delle ripe e dei fossi.

La predetta fascia di terreno della larghezza minima di ml.1,00.al ciglio stradale (margine esterno della cunetta ed in mancanza margine carreggiata) e della sommità della scarpata, non dovrà essere arata, ma mantenuta "incoltivata" ed "inerbita".

Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade comunali, vicinali e di uso pubblico, devono essere condotte ed eseguite in modo tale da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada, in particolare le lavorazioni devono essere condotte "levando" a monte della strada e "buttando" a valle della strada. Comunque i lavori non dovranno modificare e "aumentare in altezza" la scarpata lato monte della strada.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali alle strade comunali e vicinali.

ARTICOLO 16

Manutenzione delle ripe e delle scarpate

I proprietari debbono mantenere inalterate le ripe e le scarpate dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano stradale.

Devono altresì mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni sono tenuti, per quelle parti che fronteggiano con le strade pubbliche, ad accogliere lungo le siepi e scarpate laterali alle strade, tutto il materiale proveniente dallo "sfalcio" delle parti di banchine e scarpate adiacenti la sede stradale e dello spurgo e pulizia di fossi e cunette laterali alla carreggiata, disposto dai cantonieri comunali.

TITOLO III

PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI

ARTICOLO 17

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

È vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati, e in tutti quelli nei quali siano in atto colture suscettibili di danno.

E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui non compresi nel precedente comma, anche se incolti, laddove non esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che si tratti di inseguire sciame di api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso del proprietario, i quali, comunque, devono comportarsi in modo da arrecare il minore danno possibile ai beni ed alle colture.

ARTICOLO 18

Passaggio nei fondi altrui con il bestiame

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

ARTICOLO 19

Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 20

Piantamento di alberi, siepi e viti presso confini

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di ogni proprietà, per il taglio dei rami che si protendono e delle radici che s'addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 21

Esercizio degli usi civici

Per l'esercizio degli usi civici, che fossero stati accertati sui terreni demaniali, boschivi o pascolivi, si osservano le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 22

Accensioni di fuoco nella campagna

E' vietato accendere fuochi nei campi e nei boschi a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando l'accensione avviene nel rispetto della predetta distanza e nel tempo consentito devono essere adottate le cautele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere direttamente e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco non sia spento. Analoghe precauzioni devono essere prese per i fumi.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi speciali nazionali e regionali e nelle ordinanze prefettizie.

ARTICOLO 23

Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi d'artificio

Senza licenza dell'autorità locale di P.S. non possono effettuarsi spari con armi da fuoco, ne lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamme o in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

L'uso improprio della licenza verrà perseguito a termini di legge.

E' altresì vietato sparare mortaretti e apparecchi simili.

ARTICOLO 24

Spigolature

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

ARTICOLO 25

Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

TITOLO IV

PASCOLO, CACCIA E PESCA

ARTICOLO 26

Disciplina dell'esercizio del pascolo

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi Nazionali e Regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dagli organi competenti, degli altri regolamenti che avessero attinenza col presente.

ARTICOLO 27

Modalità di esercizio del pascolo

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi finitimi alle strade, molestia ai passanti ed intralcio al traffico.

ARTICOLO 28

Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

ARTICOLO 29

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade.

Devono altresì evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale.

ARTICOLO 30

Pascolo lungo le strade e i fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato.

Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Tale permesso deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di cui all'art. 3 del regolamento.

ARTICOLO 31

Sanzioni per pascolo abusivo

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione è deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria ordinaria ed è tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 32

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti in materia.

TITOLO V
BENI SILVO - PASTORALI
APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

ARTICOLO 33

Terreni boscati e cespugliati

I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle specifiche disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

TITOLO VI

ANIMALI E MALATTIE DELLE PIANTE

ARTICOLO 34

Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie diffusibili o pericolose delle piante

È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al Sindaco del Comune e alle autorità provinciali e regionali competenti, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle piante e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.

ARTICOLO 35

Collocamento di esche avvelenate

Chiunque per fini di protezione agricola, collochi esche avvelenate o sparga sul terreno sostanze venefiche che possano recare danno alle persone o agli animali domestici è tenuto a darne preventivo avviso al Sindaco del Comune, e a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta "campo avvelenato" o simile.

ARTICOLO 36

Norme relative alla protezione delle piante

Per quanto riguarda la potatura, il taglio, la rimonda e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali che disciplinano la materia.

ARTICOLO 37

Divieto di distruzione delle nidiate di uccelli

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli è vietato distruggere le nidiate degli stessi, e attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ARTICOLO 38

Denuncia delle malattie infettive e diffusione degli animali

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al servizio veterinario pubblico qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

ARTICOLO 39

Custodia di animali transitanti sulle vie

Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

E' proibito lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

ARTICOLO 40

Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti della museruola e del guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per la caccia.

I proprietari devono provvedere alla pulizia degli escrementi eventualmente lasciati nei luoghi pubblici.

ARTICOLO 41

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al servizio di polizia locale.

Egli ha diritto, da parte del proprietario, al risarcimento dei danni eventualmente causati.

ARTICOLO 42

Maltrattamento di animali

La Polizia Municipale, che viene a conoscenza dei maltrattamenti di animali, nei modi previsti dalle normative vigenti provvede ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'autorità giudiziaria.

TITOLO VII

CASE COLONICHE

ARTICOLO 43

Deflusso delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alla case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc..

ARTICOLO 44

Lavatoi e Abbeveratoi

Ogni casa colonica deve essere provvista di servizi igienici come da regolamento edilizio.

Gli scarichi dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque defluiscano sul terreno a distanza non inferiore a 20 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

ARTICOLO 45

Stalle

Per la costruzione di stalle rurali per bovini, suini, ovini ed equini si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali e accorgimenti che assicurino le migliori condizioni d'igiene, il facile deflusso delle acque e la possibilità di frequenti lavature e disinfezioni.

I deflussi liquidi delle stalle che non vengono raccolti in apposite fosse possono essere immessi direttamente in quelle delle concimaie, purché il pozzetto di queste abbia sufficiente capacità e purché vengano in ogni caso rispettate le norme igienico sanitarie e antinquinamento vigenti.

Deve essere rigorosamente eliminato ogni dispersione delle orine e dei liquidi di stalla.

ARTICOLO 46

Concimaie

Le concimaie debbono essere costruite all'aperto nel rispetto delle norme vigenti e devono essere protette da alberi frondosi.

Occorrendo raccogliere letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna se a carattere temporaneo per concimazione ed a conveniente distanza da corsi di acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. I depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni.

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le concimaie devono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 50 dalle abitazioni e metri 40 dai confini, fatte in caso salve le norme del regolamento edilizio vigente.

PENALITÀ

ARTICOLO 47

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni dell'apposito regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali.